CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA

Art. 4 (Convenzione fra governo e Banca Nazionale)

Ove il governo imperiale di Etiopia, valendosi della facolta' di cui e' cenno all'art. 6° del ricordato contratto d'oggi, chiedesse il mutuo di altri due milioni di lire italiane, anche a questo s'intenderanno estese, ad ogni loro effetto, le condizioni fissate nella presente convenzione.

Roma, addi' 26 ottobre 1889.

Il presidente del Consiglio dei ministri ministro degli affari esteri FRANCESCO CRISPI.

Il ministro del Tesoro GIOVANNI GIOLITTI.

Il direttore generale della Banca Nazionale GIACOMO GRILLO.

Versione in vigore dal 21 agosto 1890, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa convenzione fra l'Italia e l'Etiopia
Estremi	Legge 16 luglio 1890, n. 7016
Partizione	Convenzione fra governo e Banca Nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1890

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-fra-l-italia-e-l-etiopia/convenzione-fra-governo-e-banca-nazionale-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it